



**ATO2**

**Segreteria Tecnica Operativa - ATO2**

e-mail: A@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902589**

**Del 05-09-2022**

Registro Unico n. 2473  
del 06/09/2022

Protocollo n. 0137097 del  
06/09/2022

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento  
Paternostro Massimo

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in  
data 06/09/2022

**Riferimenti contabili**

Atto privo di rilevanza contabile.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DAL COMUNE DI TREVİ NEL LAZIO C/E.G.ATO2,CMRC E REGIONE LAZIO E NEI CONFRONTI DI ACEA ATO2 S.P.A.- ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELLA DGR N.397 DEL 7/06/2022 CON LA QUALE LA GIUNTA HA ESERCITATO, EX ARTT.153 C.1 E 174 C.4 DEL D.LGS N.152/2006, IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREVİ PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AL GESTORE UNICO DELL'ATO2-LAZIO CENTRALE ROMA- RICHIESTA DI OPPOSIZIONE EX ART.10 DPR N.1199/1971**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Massimo Paternostro

visti

il D. Lgs n. 267/2000;

la Determinazione R.U. n. 2086 del 17/06/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 comunicato alla Conferenza dei Sindaci ai sensi del Regolamento di funzionamento della STO e da questa approvato con la Delibera n. 2-21 del 1 luglio 2021;

premessso

che, a seguito dell'emanazione della Legge statale n. 36/1994, la Regione Lazio stabilì, con L.R. del 22 gennaio 1996 n. 6, che ai comuni e alle province ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale era concessa la facoltà di adottare quale modalità di gestione del S.I.I. la forma del consorzio o della convenzione di cooperazione;

che, in ognuno dei 5 ATO in cui la Regione Lazio divise il territorio regionale venne adottata la forma della convenzione così come oggi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);

che, a seguito di tale scelta istituzionale, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è un soggetto giuridico coordinato dalla Conferenza dei Sindaci;

che, l'ente di governo dell'ATO 2 Roma è dotato di soggettività giuridica, così come confermato dalla sentenza n. 3234 del 26/06/2015 del Consiglio di Stato;

che la L.R. Lazio n.9/2017 dispone che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI);

che, con DGR n. 218 dell'8 maggio 2018, la Regione Lazio, sospendendo l'efficacia della DGR n. 56/2018, ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996, ed il relativo assetto gestionale fino alla naturale scadenza delle apposite Convenzioni di gestione;

viste

la Delibera n. 2/00 del 25 luglio 2000, con cui la Conferenza dei Sindaci ha approvato il "Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa" nel seguito chiamato semplicemente "Regolamento";

viste

la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con la quale viene costituita la Segreteria Tecnica Operativa (STO) dell'ATO2 Lazio Centrale Roma;

la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente al funzionamento della STO;

premessso

che, la Città Metropolitana di Roma Capitale è succeduta alla Provincia di Roma, ex art.1, commi 16 e 47, della Legge 7/4/2014 n.56, subentrando dal 1/1/2015 a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi e, di conseguenza, anche nella posizione giuridica di Ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla Convenzione stessa;



che, l'art 3 del "Regolamento" prevede, tra l'altro, che le attività gestionali, amministrative, tecniche e contabili-finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal Responsabile della STO ATO2 a mezzo di determinazioni ovvero di ordinativi di spesa inerenti le obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della Convenzione di Gestione ed annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nella forma di bilancio di previsione;

premesse

che la STO non è dotata di struttura legale interna e che la sua costituzione sarebbe in ogni caso anti-economica;

che è pertanto necessario il supporto della Città metropolitana di Roma Capitale e, per essa, della sua Avvocatura, al fine di garantire il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'ATO2;

che in attuazione di quanto sopra, si è addivenuti in data 1/1/2015 alla stipula di una Convenzione con l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale (PROT.STO IN 181-15);

che, in base a quanto disposto nell'art.10 delle premesse della suddetta Convenzione, l'Avvocatura *"garantisce il patrocinio giudiziale per le liti attive e passive avanti tutti gli organi giurisdizionali nonché l'assistenza per gli affari amministrativi e legali dell'ATO2"*;

richiamata la propria nota prot. n. 689-22 del 5/4/2022, con cui questa STO - anche con riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 7069 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto "quesito su interpretazione art. 147, comma 2bis, del DLgs 152/06" - ha rilevato non sussistere per la gestione dei servizi idrici di alcuni Comuni, tra i quali Trevi nel Lazio, «le condizioni necessarie per una eventuale salvaguardia» delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 147, co. 2-bis, lett. b), del D.Lgs. n. 152 del 2006;

visto che in data 03/08/2022 è stato notificato all'Ente di Governo dell'Ambito territoriale 2 - Lazio centrale Roma il ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento della DGR Lazio n.397/2022 nonché, tra gli altri, della sopra richiamata nota, proposto dal Comune di Trevi nel Lazio;

richiamato l'art. 10 del DPR 1199/1971, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale

con sentenza n. 148/1982, in forza della quale la l'Ente di Governo dell'Ambito può opporsi alla continuazione in sede amministrativa del procedimento avviato e chiedere che la questione proposta sia esaminata in sede giurisdizionale con atto notificato al ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla notificazione;

atteso che

si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, c.1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente precedente;

**DETERMINA**



per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante del seguente provvedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art 10 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, di proporre opposizione alla continuazione in sede amministrativa del procedimento avviato con atto notificato dal Comune di Trevi nel Lazio in data 03/08/202 per l'annullamento previa sospensiva della DGR Lazio n.397/2022 nonché, tra gli altri, della nota STO prot. n. 689-22 del 5/4/2022 e di chiedere che la questione sia esaminata dal competente giudice amministrativo con notifica di appositi atti nei termini di rito.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Massimo Paternostro

*Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate*